

C O M U N E D I F A N O

Provincia di Pesaro e Urbino

Settore VII – Servizi Educativi - Cultura e Turismo

U.O. Politiche Comunitarie

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LE ATTIVITA' DI
PROGETTAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI DI INTERESSE DEL
COMUNE DI FANO E DEL PROPRIO ENTE IN HOUSE ASET SPA
NELL'AMBITO DI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEI,
NAZIONALI E REGIONALI.
CIG: 8008249821 Gara n. 7516309**

ALLEGATO B alla Determina Dirigenziale n. 1633 del 21.08.2019

INDICE

- Art. 1 – Oggetto dell'Appalto
- Art. 2 – Durata dell'Appalto
- Art. 3 - Importo a base d'asta e valore complessivo dell'appalto
- Art. 4 - Variazione quantitativa dei servizi
- Art. 5 - Soggetti ammessi a partecipare alla gara
- Art. 6 – Requisiti minimi di partecipazione
- Art. 7 – Procedure e criteri di aggiudicazione
- Art. 8 – Luogo di esecuzione del contratto
- Art. 9 - Obblighi della ditta appaltatrice
- Art. 10 – Obblighi del Comune e di ASET
- Art. 11 – Clausola di recesso unilaterale
- Art. 12 – Penalità
- Art. 13 - Spese contrattuali
- Art. 14 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento
- Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 16 - Trattamento dati personali
- Art. 17 - Cauzione provvisoria
- Art. 18 – Garanzie definitive
- Art. 19 – Recesso
- Art. 20 – Risoluzione
- Art. 21 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
- Art. 22 – Subappalto e divieto di cessione del contratto
- Art. 23 - Elezione di domicilio
- Art. 24 - Controversie contrattuali
- Art. 25 - Accettazione del capitolato speciale d'appalto
- Art. 26 – Rinvio normativo

Art. 1 - Oggetto dell'appalto.

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del Servizio di assistenza tecnica per le attività di gestione (punto A) e progettazione (punto B) di progetti di interesse del Comune di Fano e del proprio ente in house ASET spa in forza della convenzione siglata in data 7 Giugno 2019, nell'ambito di Programmi di finanziamento europei, nazionali e regionali, per il tramite dell'Ufficio Europa, con le seguenti modalità che costituiscono, nel loro insieme, l'oggetto principale dell'appalto:

A) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA DI PROGETTI GIÀ FINANZIATI A VALERE SU PROGRAMMI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI

Il servizio in questione prevede l'espletamento di attività di assistenza tecnica rispetto a:

- 1) gli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento siglato con l'Autorità di Gestione del Programma e/o dall'Accordo di Partenariato da svolgere a supporto del Servizio interno alla struttura comunale/Ente in house responsabile del progetto;
- 2) l'attuazione di tutte le fasi di progetto, con costanti rapporti di comunicazione e interrelazione con i referenti del Programma e del partenariato a seconda che il ruolo ricoperto dall'Ente sia di Lead Partner o Partner semplice;
- 3) la rendicontazione finanziaria (svolta direttamente o in assistenza/supporto al responsabile del progetto) consistente in: predisposizione dei documenti di supporto alle rendicontazioni e monitoraggio degli impegni assunti; redazione in lingua inglese (ove necessario) dei rapporti tecnici e finanziari sia intermedi che finali e quelli che dovessero eventualmente rendersi necessari; caricamento delle spese su eventuali sistemi di rendicontazione on-line previsti dal Programma di finanziamento di riferimento; monitoraggio rilascio delle certificazioni di spesa e predisposizione di eventuali integrazioni richieste;
- 4) la verifica dell'andamento della rendicontazione rispetto al timing del progetto e alle previsioni di spesa fatte in sede di candidatura;
- 5) la gestione del budget di progetto e predisposizione della documentazione necessaria per l'invio di richieste di eventuali modifiche di budget;
- 6) gli incontri previsti dal progetto ed alla preparazione degli stessi;
- 7) l'eventuale attività negoziale sia nell'ambito del partenariato sia con gli organi di gestione del Programma qualora dovesse rendersi necessario;
- 8) il coordinamento delle attività di comunicazione delle iniziative progettuali;
- 9) il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati attesi;
- 10) l'attività di chiusura del progetto e completamento degli adempimenti connessi.

Tale servizio sarà da svolgere prioritariamente rispetto ai due progetti già in corso di svolgimento ai quali il Comune di Fano ed il proprio Ente in house ASET spa partecipano rispettivamente in qualità di partner nell'ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Interreg VA Italia-Croazia CBC, e nello specifico:

- Progetto "ASTERIS - Adaptation to Saltwater intrusion in sea level Rise Scenarios (Codice progetto ID: 10048765): Comune di Fano
- Progetto "WATERCARE - Water management solutions for reducing microbial environment impact in coastal areas" (Codice progetto ID: 10044130): ASET spa

Nello specifico, il servizio di assistenza tecnica a beneficio di entrambi i soggetti (Comune di Fano e ASET spa) prevede:

- il supporto alle richieste del coordinatore di progetto con predisposizione di relazioni e documenti per le autorità di gestione del programma (MA Managing Authority e JTS-Joint Technical Secretariat);
- la preparazione della rendicontazione finanziaria sul SIU (strumento informatico del programma ITALIA-CROAZIA), dei "Partner Reports", conformemente a quanto previsto nei manuali di gestione del programma, disponibili all'interno del sito del programma stesso (<https://www.italy-croatia.eu/>);
- la predisposizione della documentazione per il Controllo di primo livello a seguito delle scadenze

di rendicontazione ed archiviazione su supporto informatico, con presenza in loco durante il controllo da parte del revisore.

- la preparazione e partecipazione ai 4 Steering Committee Meeting previsti con cadenza regolare fino alla fine del servizio.

B) SERVIZIO DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE A BANDI PUBBLICATI A LIVELLO EUROPEO, NAZIONALE E REGIONALE

Il servizio di progettazione, che costituisce la parte residuale e non prioritaria del presente affidamento, prevede l'espletamento delle seguenti attività:

- 1) ricerca e analisi di bandi di potenziale interesse per il Comune di Fano e per ASET spa, con verifica delle principali caratteristiche del bando individuato (es. modalità di presentazione del progetto, documentazione di supporto, tempistica, fondi disponibili, ecc.);
- 2) verifica preliminare della coerenza tra l'idea di progetto prospettata dal Comune di Fano o da ASET spa e le caratteristiche ed aspettative del bando/Programma di finanziamento;
- 3) ricerca e gestione del partenariato in ambito locale, nazionale ed internazionale a seconda delle richieste previste dal bando;
- 4) predisposizione di una prima scheda sintetica della proposta progettuale anche eventualmente in lingua inglese, ove richiesto, funzionale alla ricerca partner;
- 5) supporto nella predisposizione dei documenti richiesti per l'adesione in qualità di partner di progetto ad iniziative promosse da altri Enti capofila, sia a livello nazionale che internazionale. In questo caso il servizio include la collaborazione con l'Ente proponente e specificatamente la fornitura di ogni contenuto richiesto funzionale alla redazione della proposta condivisa e di tutta la documentazione amministrativa necessaria.

Art. 2 - Durata dell'appalto.

Il servizio avrà una durata di 27 mesi con inizio presumibile dal 1 Ottobre 2019 e termine il 31 Dicembre 2021.

Rispetto ad ASET spa il servizio oggetto dell'affidamento si intende da espletarsi entro la data del 31.12.2020, posto che la convenzione tra il Comune di Fano e ASET spa avente ad oggetto "l'attivazione di un rapporto di collaborazione volto a gestire il progetto WATERCARE e a favorire l'intercettazione di fondi europei e la corretta gestione dei medesimi per progetti interesse pubblico" ha durata pari a 18 mesi, con decorrenza dal 01 Luglio 2019 fino al 31.12.2020.

Art. 3 -Importo a base d'asta e valore complessivo dell'appalto.

Il valore complessivo dell'appalto per l'esecuzione dei servizi oggetto di gara e riferito all'intero periodo di durata di cui all'art. 2 è stimato, ai sensi dell'art. 35, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in **euro 114.463,11** oltre Iva, come dal seguente dettagliato prospetto.

I costi per la sicurezza vengono stimati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008.

Anno	Importo a base d'asta, soggetto a ribasso	IVA 22%	Importo complessivo
Anno 2019	35.278,69	7.761,31	43.040,00
Anno 2020	54.594,26	12.010,74	66.605,00
Anno 2021	24.590,16	5.409,84	30.000,00
Periodo 2019-2021	114.463,11	25.181,89	139.645,00

Il corrispettivo per la prestazione oggetto dell'appalto sarà pari a quanto dichiarato nell'offerta

economica. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell'appalto e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto secondo quanto specificato nei documenti di gara.

Art. 4 - Variazione quantitativa dei servizi.

I quantitativi complessivi relativi ai servizi oggetto di appalto possono essere ridotti o aumentati in corso di esecuzione, nella misura massima del 20% dell'importo del contratto, da parte dell'Ente committente alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 5 - Soggetti ammessi a partecipare alla gara.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti di cui all'art. 45 comma 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale specificati al successivo articolo 6. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016.

I consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. E' altresì vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento, o di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento.

In caso di partecipazione in forma di costituenda associazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs n. 50 del 2016.

I partecipanti al raggruppamento dovranno specificare le quote di esecuzione del servizio che saranno svolte da ciascun soggetto.

Ciascuna impresa facente parte del Raggruppamento dovrà comunque essere in possesso dei requisiti richiesti per la quota del servizio che intenderà eseguire, nella relativa misura.

La composizione del raggruppamento che ha partecipato alla gara non può essere variata dopo la presentazione dell'offerta, salvo i casi di cui dell'art. 48, commi 17 e 18, del D. Lgs. 50/2016.

Eventuali variazioni successive alla presentazione della domanda di partecipazione devono far salva la sussistenza dei requisiti generali speciali previsti dal presente capitolato.

Art. 6- Requisiti minimi di partecipazione.

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale:

6.1) Requisiti di ordine generale:

- a. insussistenza delle clausole di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs. 50/2016;
- b. insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. Del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

6.2) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lettera a, D. Lgs. 50/2016):

- a. iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad analogo registro dello stato aderente all'U.E. per oggetto di attività analogo e coerente a quello del contratto;
- b. iscrizione, se Cooperative o Consorzi di cooperative, all'Albo delle Società Cooperative.
- c. iscrizione al MEPA, Catalogo "Servizi per il Funzionamento della PA" - "Servizi di Supporto organizzativo e Gestionale" - "Servizi di supporto specialistico"

6.3) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lettera b, D. Lgs. 50/2016):

- a. aver realizzato, nell'ultimo triennio (2016, 2017, 2018), un fatturato minimo globale pari ad almeno € 220.000,00 (iva esclusa);
- b. aver realizzato, nell'ultimo triennio (2016, 2017, 2018), un fatturato minimo nel settore/servizio oggetto del presente capitolato pari ad almeno € 110.000,00 (iva esclusa), di cui € 50.000,00 per servizi rivolti a favore di enti pubblici e/o organismi di diritto pubblico.

Tale specifica richiesta si giustifica a fronte del fatto che l'oggetto del servizio di assistenza tecnica presuppone una responsabilità nella rendicontazione delle risorse finanziarie assegnate al soggetto appaltante di entità rilevanti ed il cui introito dipende anche da una corretta rendicontazione delle spese ad esse correlate. Le modalità di rendicontazione previste dai bandi nazionali e regionali ed ancor di più dai Programmi europei, sono caratterizzate da una particolare complessità, con possibili rischi specifici legati al rispetto di tempistiche predeterminate, corretta compilazione della modulistica on line, ed alla coerenza delle spese sostenute per le attività con la tipologia delle risorse finanziarie messe a disposizione.

A tal fine occorre presentare un elenco dei principali servizi resi nel predetto ambito indicando, per ciascuno di essi: tipologia del servizio svolto, data di inizio e fine, committente pubblico/privato e relativo indirizzo, valore contrattuale (iva esclusa), con l'indicazione dell'assenza di risoluzione contrattuale per colpa.

6.4) Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lettera c, D. Lgs. 50/2016):

Il personale impiegato dovrà essere composto da un team di lavoro costituito da almeno 3 profili professionali (2 senior ed 1 junior), i quali dovranno avere, rispettivamente, almeno 10 e 5 anni (senior) e 3 anni (junior) di esperienza nello svolgimento dei servizi oggetto del presente Avviso.

Uno dei due senior individuati svolgerà funzione di persona di contatto e coordinamento.

In aggiunta, il personale impiegato nello svolgimento dei servizi da espletare oggetto del presente Avviso, dovrà:

- a. essere in possesso di diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale di cui al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, conseguito presso un Ateneo italiano o comunque dell'Unione Europea;
- b. conoscere la lingua italiana e la lingua inglese. La conoscenza di entrambe le lingue dovrà consentire la corretta gestione di tutti gli aspetti collegati alla prestazione del servizio, di conseguenza, il livello dichiarato di conoscenza della lingua inglese dovrà essere almeno pari al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento (QCER);
- c. L'esperienza, anche non consecutiva, nella progettazione europea e nelle attività di assistenza tecnica oggetto del presente appalto, dovrà essere stata maturata anche a favore di soggetti pubblici o privati a maggioranza di partecipazione pubblica.

Si precisa che il team di professionisti potrà essere dedicato cumulativamente o in alternanza ai servizi da espletare oggetto del presente Avviso, a seconda delle effettive necessità dell'Ente che verranno via via comunicate e ridefinite nel corso della durata dell'appalto.

Le competenze e le capacità descritte ai paragrafi precedenti, dovranno essere attestate mediante curriculum (da allegare all'offerta tecnica).

Nel caso di A.T.I., di consorzi e di G.E.I.E i requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica devono essere posseduti cumulativamente dagli operatori che compongono il raggruppamento.

La mandataria in ogni caso deve essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica con una percentuale maggiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Ciascuna impresa facente parte del Raggruppamento dovrà comunque essere in possesso dei requisiti richiesti per la quota del servizio che intenderà eseguire, nella relativa misura.

Il requisito di cui al punto 6.4, lettera c), deve essere posseduto almeno dalla mandataria.

Art. 7 - Procedura e criteri di aggiudicazione.

La gara sarà espletata mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) e dell'art. 61 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come

previsto dall'art. 95 dello stesso D. Lgs. 50/2016.

Alle offerte sarà attribuito un punteggio complessivo massimo pari a 100, come dettagliato assegnando al fattore qualità fino al massimo di 80 punti ed al fattore prezzo fino al massimo di 20 punti secondo le seguenti modalità:

A) Elementi relativi alla qualità del servizio (offerta tecnica):

Tenendo conto di tutte le prescrizioni relative alle modalità di svolgimento del servizio dovranno essere predisposti **gli elaborati di seguito indicati**.

Si assegneranno fino ad un massimo di 80 punti sulla base dei seguenti parametri:

Parametro	Max punti assegnabili	Max punti assegnabili sotto indicatori
Elementi di valutazione di natura qualitativa (da inserire nell'offerta tecnica) – <u>punteggio totale 80</u>, suddiviso come di seguito indicato:		
A) Capacità di gestione di progetti	10	
A.1. Capacità di utilizzo del PCM (Project Cycle Management) e dei relativi strumenti applicativi		6
A.2. Presenza di ulteriori strumenti applicativi propri del candidato per una più corretta e puntuale gestione del ciclo di vita del progetto		4
B) Metodologia per il supporto tecnico alla gestione delle attività previste nei progetti finanziati	14	
B1) organizzazione del lavoro: (capacità di avere parte attiva nello sviluppo delle attività pianificate, monitoraggio dell'implementazione delle attività sia a livello di contenuto che di rispetto della tempistica, ecc.)		5
B2) proposta di raccordo con la struttura comunale responsabile del progetto finanziato		5
B3) proposta di azioni correttive in caso di ritardi o risultati disattesi		4
C) Metodologia per il supporto tecnico alla gestione amministrativo-finanziaria dei progetti finanziati	14	
C1) organizzazione del lavoro: (strumenti di gestione della documentazione amministrativo-contabile, monitoraggio dello stato di avanzamento della spesa, ecc.)		5
C2) proposta di raccordo con i Servizi finanziari della struttura comunale e con l'Ente finanziatore		5
C3) proposta di azioni correttive in caso di ritardi o risultati disattesi		4
D) Metodologia per lo svolgimento del servizio di supporto alla progettazione	12	
D1) Modalità di approccio al bando (analisi del contesto, individuazione degli strumenti di finanziamento EU, analisi di prefattibilità dell'idea progettuale, ecc.)		4

D2) Gestione della fase di pianificazione del lavoro in vista dell'invio della proposta entro la data di scadenza (impostazione dell'attività di progettazione e tecniche di elaborazione del progetto partendo dall'idea, proposta di organizzazione della rete partenariale, ecc.)		5
D3) Proposta di raccordo con le strutture comunali interessate alla progettazione		3
E) Metodologia per la gestione dei rapporti del Comune di Fano e di ASET SpA nei confronti dei rispettivi capofila e partner di progetto.	8	
E1) Proposte per favorire il ruolo di WP (Work Package) leader del soggetto committente e di ASET spa rispetto al partenariato		4
E2) Proposte per garantire il miglior rapporto possibile tra il Comune di Fano e ASET spa nei confronti dei rispettivi enti capofila		4
F) Strumenti e processi gestionali funzionali al buon espletamento del servizio	10	
F1) Strumentazione e processi gestionali funzionali ad una corretta gestione del servizio sia in sede che a distanza (gestione files, cartelle, back up dati, utilizzo posta elettronica e whatsapp, skype per meeting di coordinamento a distanza, ecc.)		4
F2) Gestione dell'eventuale sostituzione delle risorse		3
F3) Trattamento dei dati, riservatezza e trasferimento del know-how		3
G) Gestione dei rapporti con il partenariato internazionale in ambito di Cooperazione Territoriale Europea	6	
G1) Metodologie specifiche utilizzate nella gestione dei rapporti con partner esteri		3
G2) Capacità di rafforzare il coinvolgimento del Comune di Fano e di ASET spa nell'ambito di partenariati internazionali nell'area Adriatico-Ionica		3
H) Servizi migliorativi rispetto alle prescrizioni di cui al capitolato ed inclusi nel prezzo complessivo d'offerta	6	
PUNTEGGIO TOTALE OFFERTA TECNICA	80	80
OFFERTA ECONOMICA	20	20
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA	100	100

Le cartelle in formato A4 e per un massimo di 25 facciate si intendono compilate nel modo seguente: margine sinistro 2.00, margine destro 2.00, interlinea singola, 45 righe per pagina, carattere Times New Roman, dimensione 12, spaziatura normale, oltre ad eventuali allegati purché meramente esplicativi come ad esempio grafici, tabelle, prospetti. Le diverse parti del progetto dovranno essere articolate in modo che gli indicatori richiesti dall'offerta tecnica risultino chiaramente rilevabili.

Ogni componente della commissione attribuirà il punteggio assegnando un valore compreso tra 0 e 1, espresso in centesimi, a ciascun parametro.

Coefficiente di rispondenza delle offerte rispetto ai parametri valutativi

Coefficiente 1,00 Valutazione ottimo	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto significativo e completo, ben definito, ben articolato e qualificante rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,90 Valutazione distinto	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo, completo e definito rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,80 Valutazione buono	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo e completo rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,70 Valutazione discreto	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo ma non completo rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,60 Valutazione sufficiente	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e più evidenti rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,50 Valutazione superficiale	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,40 Valutazione scarso	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale e frammentario rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,30 Valutazione insufficiente	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto superficiale e incompleto rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,20 Valutazione gravemente insufficiente	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non adeguato rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,10 Valutazione completamente fuori tema	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non coerente e inadatto rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,00 Argomento non trattato	=====

La media dei coefficienti variabili da 1 a 0, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, verrà moltiplicata per i fattori ponderali ovvero per i singoli punti assegnati a ciascuno degli indicatori sopra indicati.

Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta tecnica sarà dato dalla somma dei singoli punti attribuiti a ciascun indicatore. Terminato il calcolo del punteggio attribuito a ciascun progetto tecnico, la Commissione Giudicatrice procederà alla riparametrazione dei punteggi, attribuendo 80 punti al concorrente con il punteggio totale più alto ed alle altre il punteggio in proporzione lineare. Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta tecnica sarà dato dalla somma dei singoli punti attribuiti a ciascun parametro. Terminato il calcolo del punteggio attribuito a ciascun progetto tecnico, la Commissione Giudicatrice procederà alla riparametrazione dei punteggi, attribuendo 80 punti al concorrente con il punteggio totale più alto ed alle altre il punteggio in proporzione lineare.

Le condizioni specificate nella parte progettuale e/o economica fanno parte integrante e sostanziale delle condizioni di esecuzione delle prestazioni in oggetto. La loro mancata attuazione anche solo parziale perfeziona il caso di grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e comporta la risoluzione del contratto con le modalità specificate in detto articolo.

B) Elemento di valutazione del prezzo :

- 1) L'offerta dovrà essere presentata sulla base del Modello "scheda di offerta economica", da rendere legale mediante l'applicazione di una marca da bollo da € 16,00;
- 2) L'offerta, dovrà essere completata di tutti i dati di identificazione della ditta, numero di telefono, e-mail, pec, partita IVA ed essere firmata dal legale rappresentante. È nulla l'offerta priva di sottoscrizione.
- 3) L'offerta dovrà contenere l'indicazione del prezzo espresso in cifre ed in lettere. Qualora vi sia discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere.

- All'offerta con il prezzo più basso verrà attribuito il punteggio massimo di 20 punti;
- Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula:

offerta più bassa X 20
importo di ogni offerta

Non saranno ammesse, e conseguentemente saranno escluse, offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni. Saranno altresì escluse offerte parziali, indeterminate o in aumento.

Verrà effettuata la valutazione della congruità delle offerte presentate, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Decreto Legislativo n.50/2016, nel caso in cui sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione, sia i punti relativi al prezzo, siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti per le rispettive offerte tecnica ed economica.

L'appalto sarà aggiudicato in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo (progetto tecnico + offerta economica). A parità di punteggio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sull'offerta tecnica. Qualora anche tali punteggi siano paritari, si procederà mediante sorteggio.

L'appalto sarà aggiudicato anche in caso di una sola offerta valida.

Si precisa che in caso di ATI non ancora costituite tutte le componenti dell'offerta dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentati delle imprese facenti parte del costituendo raggruppamento.

Art. 8 – Luogo di esecuzione del contratto.

Il luogo di esecuzione del servizio è la sede di lavoro della Stazione Appaltante e quella di ASET spa a seconda delle attività da svolgere. Il servizio non richiede la costante presenza dell'aggiudicatario presso gli uffici della Stazione Appaltante, ma può essere fornito anche nella sede operativa di appartenenza dello stesso.

L'aggiudicatario deve comunque garantire la propria presenza almeno settimanalmente presso la sede dell'Ufficio progettazione europea o altre sedi dell'Amministrazione comunale e di ASET spa a all'uopo attrezzate, e di volta in volta individuate in base all'esigenza dell'attività lavorativa da espletare e secondo accordi informali con il dirigente del Servizio politiche comunitarie.

Qualora il rappresentante della società aggiudicataria partecipasse, in rappresentanza dell'Amministrazione, agli eventi e/o meeting dei progetti finanziati avrà diritto al rimborso delle spese sostenute (viaggio, vitto, alloggio), purché autorizzate e documentate, e purché previste e finanziate dal progetto stesso.

Art. 9 – Obblighi della ditta appaltatrice.

L'impresa si impegna a:

- a. svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, nell'interesse del Comune di Fano e di ASET spa nel rispetto di tutte le indicazioni da essi fornite. Potranno essere previste modifiche, parziali, limitate e non sostanziali, esclusivamente per motivate ragioni ed in accordo con il committente;
- b. impiegare, per la gestione di servizi in appalto, i soggetti individuati nel team di lavoro in possesso dei requisiti e dell'esperienza di cui al precedente art. 6, punto 6.4, e presentati in sede di

offerta. Qualora l'aggiudicatario, per lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto, per cause a lui non imputabili, a sostituire le richiamate figura professionali, dovrà formulare preventiva e motivata richiesta al Comune di Fano, indicando il nuovo nominativo che intende proporre in sostituzione e che, comunque, deve possedere almeno i requisiti sopra specificati.

c. tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio così come è previsto nell'art. 1176 del Codice Civile. In particolare, mantenere riservati i dati e le informazioni relative all'Ente affidatario di cui essa o il proprio personale venga in possesso nel corso dell'esecuzione dell'appalto e non eseguire e non permettere che altri eseguano copia, note o elaborazioni di qualsiasi informazione, atto o documento dell'Ente affidatario di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione del presente appalto;

d. tenere indenne la stazione appaltante da eventuali danni che la ditta o personale da essa incaricato dovessero cagionare a cose sia dell'Ente affidatario che di terzi e/o a persone durante l'esecuzione dell'appalto;

e. comunicare tempestivamente eventuali modifiche ai dati dichiarati in sede di offerta e dare all'Ente immediatamente notizia di ogni eventuale variazione che la Ditta dovesse subire o effettuare (es. cambiamento della Ragione Sociale, poteri di firma, ecc.), fatta salva la facoltà di accettazione da parte dell'Ente stesso, fino alla conclusione del rapporto contrattuale eventualmente originatosi a seguito dell'affidamento dell'appalto;

f. impiegare propri mezzi e risorse e accollarsi gli oneri relativi al reperimento di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi illustrati negli articoli precedenti nonché all'utilizzo della documentazione necessaria;

g. non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare il Comune senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dal Comune e/o ASET spa;

h. mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione delle attività di cui al presente Capitolato;

i. designare, come già indicato al precedente paragrafo 6.4. fin dalla presentazione dell'offerta tecnica, un proprio incaricato, in qualità di senior, quale referente unico per il servizio oggetto del presente capitolato. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente affidatario, anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultima.

l. trasmettere al Comune di Fano, alla scadenza del contratto, tutta la documentazione in suo possesso, sia per le attività concluse che per i progetti in corso di realizzazione sia in formato elettronico (fascicolo informatico), sia in formato cartaceo (se richiesto dal Comune di Fano).

Nell'espletare i propri compiti la ditta affidataria dovrà aver cura di uniformarsi sempre alle disposizioni e alle regole del Programma e dei Regolamenti Comunitari di riferimento, avendo cura di aggiornarsi progressivamente in merito alle novità introdotte nel corso della Programmazione.

Fermo restando che la mancata citazione di norme generali comunque applicabili non esimono l'impresa dalla loro integrale applicazione, si precisa che l'appalto sarà comunque soggetto alle norme emanate anche successivamente alla formalizzazione del rapporto contrattuale che - per specifico disposto di legge - debbano o possano essere applicate alle prestazioni in corso di esecuzione.

Art. 10 - Obblighi del Comune di Fano e di ASET

Il Comune di Fano nonché anche ASET spa in base alle rispettive esigenze si impegnano a fornire all'affidatario la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti i servizi in precedenza descritti.

I due suddetti Enti si impegnano inoltre a mettere a disposizione le proprie sedi per lo svolgimento delle attività afferenti l'affidamento.

Art. 11 - Clausola di recesso unilaterale.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012 n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135, il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'aggiudicatario con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip SpA ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, numero 488 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 numero 488.

Art. 12 – Penalità.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille del corrispettivo. L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la Stazione Appaltante assegna all'appaltatore ai sensi del presente atto.

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, vengono avviate le procedure di risoluzione previste dal presente atto. La penale è comminata su richiesta del responsabile unico della procedura.

È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento.

Art. 13 - Spese contrattuali.

Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico della ditta appaltatrice.

La ditta appaltatrice assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti della stazione appaltante.

Art. 14 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento.

Per lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato è previsto un corrispettivo pari all'offerta economica presentata.

I pagamenti saranno effettuati su presentazione di regolari fatture con cadenza come di seguito riportato:

- Annualità 2019: fattura unica al 31.12.2019, pari al 100% del valore contrattuale previsto per l'annualità di riferimento;

- Annualità 2020: prima fattura al 30.06.2020, pari al 50% del valore contrattuale previsto per l'annualità di riferimento; seconda fattura al 31.12.2020, pari al rimanente 50% del valore contrattuale previsto per l'annualità di riferimento;

Annualità 2021: prima fattura al 30.06.2021, pari al 50% del valore contrattuale previsto per

l'annualità di riferimento; seconda fattura al 31.12.2021 pari al rimanente 50% del valore contrattuale previsto per l'annualità di riferimento.

Le fatture dovranno essere corredate da relazione delle attività svolte e trasmessa dall'impresa in modalità elettronica ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. 55/2013 del Ministero dell'Economia, indicando il Codice Univoco UFUD0S.

Le fatture dovranno essere intestate a "Comune di Fano – Settore Cultura e Turismo – U.O. Politiche Comunitarie" e dovranno riportare obbligatoriamente Codice Identificativo di Gara (CIG), Codice Unico di Progetto (CUP) ove previsto, numero della determinazione di spesa, numero impegno di spesa e relativo capitolo, Codice IBAN.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa le fatture dovranno essere emesse esclusivamente dalla Società capofila.

I pagamenti avverranno entro 60 (sessanta giorni) dalla data di ricevimento delle fatture. Tale termine dovrà intendersi interrotto qualora il pagamento risulti impossibile per il verificarsi di cause non imputabili al Comune e comunque nel caso in cui:

- non siano stati comunicati gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- la fattura non risulti conforme alla prestazione richiesta/seguita.

L'Ente avrà cura di fornire all'affidatario informazioni specifiche in merito al momento della stipula del contratto.

Le eventuali spese per i bonifici bancari su conto corrente acceso presso istituti bancari diversi dalla Banca che svolge attualmente il servizio di tesoreria per il Comune saranno a carico della ditta beneficiaria.

L'impresa aggiudicataria si impegna a emettere le fatture solo dopo la stipula formale del contratto.

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

La ditta aggiudicataria dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13/08/2010, numero 136, ed in particolare dovrà utilizzare uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, effettuando tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detti conti correnti mediante bonifico bancario o postale riportante il CIG, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge citata.

Art. 16- Trattamento dati personali.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente procedura.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Fano, con sede in via San Francesco d'Assisi n. 76 – 61032 Fano (PU).

Il Comune di Fano ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Morolabs S.r.l. - piazza Michelangelo n. 1, Montemarciano (AN).

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Fano, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, anche per quanto riguarda il loro trattamento mediante strumenti informatici.

Art. 17 - Cauzione provvisoria.

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto, costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385.

Tale cauzione per l'aggiudicatario definitivo sarà svincolata automaticamente all'atto della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari sarà restituita entro 30 gg. dalla definitiva aggiudicazione.

Art. 18 – Garanzie definitive.

Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario deve costituire una garanzia pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e secondo le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'aggiudicatario.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'aggiudicataria e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La mancata costituzione della garanzia in oggetto determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione da parte della stazione appaltante della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, con conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'Impresa aggiudicataria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del d. lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia in oggetto è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell' 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 19 – Recesso.

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile e conformemente a quanto previsto dall'art. 109 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni solari, comunicato con posta certificata, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna le prestazioni e ne verifica la congruità rispetto al

Capitolato speciale d'oneri.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Stazione Appaltante che incidano sulla prestazione, la stessa Stazione Appaltante potrà recedere in tutto od in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con posta certificata.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate.

Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L'appaltatore deve rimuovere i materiali, la documentazione e le elaborazioni comunque oggetto della prestazione assunta con il presente atto, non accettati, e deve mettere i relativi spazi a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

L'appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante può sempre ordinare l'esecuzione della prestazione in misura inferiore rispetto a quella assunta con il presente atto, nel limite di un quinto del corrispettivo stipulato e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto del corrispettivo stipulato.

Art. 20 – Risoluzione.

Al presente atto si applica quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., .

Restano, comunque, ferme le clausole risolutive espressamente disciplinate nel presente atto.

In caso di risoluzione del presente atto, l'esecutore è tenuto a fornire al committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione.

In caso di risoluzione del presente atto, il committente acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, nonché di procedere nei confronti dell'esecutore per il risarcimento del maggiore danno.

In ogni caso, si conviene che il committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'esecutore con raccomandata con avviso di ricevimento, nei seguenti casi:

- a) in caso di perdita da parte dell'esecutore del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale previsti in sede di gara;
- b) in caso di mancata integrazione della cauzione definitiva parzialmente o totalmente escussa, entro il termine di 15 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte del committente;
- c) in caso di mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- d) in caso di azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il committente, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- e) in caso di mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010, n.° 136 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) in caso di reiterazione, per almeno tre volte, della fattispecie relativa alla mancata accettazione di prestazioni secondo la disciplina del presente atto;
- g) in caso di inadempimenti connessi alla disciplina del presente atto in materia di divieto di cessione del contratto e vicende soggettive dell'esecutore;
- h) in caso di ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta “giusta causa”, l’esecutore ha diritto al pagamento da parte del committente delle prestazioni rese correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 codice civile.

Art. 21 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa.

L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’appaltatore stesso quanto della Stazione Appaltante o di terzi, in dipendenza di attività lavorative non autorizzate (es. pubblicazione di contenuti soggetti a copyright), omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, l’esecutore ha stipulato una polizza assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo esecutore. In particolare, detta polizza tiene indenne il committente, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l’esecutore possa arrecare al committente, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell’esecuzione della prestazione.

Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei due anni successivi alla cessazione delle attività del presente atto.

La polizza prevede la rinuncia dell’assicuratore, nei confronti del committente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 codice civile.

Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per il committente, e, pertanto, qualora l’esecutore non sia in grado di provare in qualsiasi momento tale copertura assicurativa, il presente atto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione definitiva, a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.

Resta ferma l’intera responsabilità dell’esecutore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 22 – Subappalto e divieto di cessione del contratto.

In conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice degli appalti, è fatto divieto del subappalto da parte del soggetto appaltatore ad un soggetto esecutore terzo, stante il fatto che la prestazione di servizi oggetto del presente appalto è caratterizzata da un’alta specializzazione tecnica, richiesta e riscontrabile proprio nei componenti del team di lavoro messo a disposizione dal soggetto aggiudicatario, come anche specificato al precedente art. 9.

È fatto altresì assoluto divieto a quest’ultimo di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell’atto medesimo.

Le ipotesi di cessione di azienda (o ramo d’azienda), atti di trasformazione, fusione e scissione, trasferimento o affitto di azienda relativi alla ditta aggiudicataria sono disciplinate dall’art. 106 del Codice. In tali casi la prosecuzione del contratto è autorizzata dal committente entro 60 giorni solari dalla relativa richiesta previa verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale previsti in sede di gara in capo al soggetto subentrante.

Art. 23 - Elezione di domicilio.

A tutti gli effetti del contratto la ditta appaltatrice elegge domicilio legale nella Provincia di Pesaro e Urbino.

Art. 24 - Controversie contrattuali.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria in ordine all’esecuzione dei servizi appaltati, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Pesaro.

Art. 25 - Accettazione del capitolato speciale d'appalto.

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 26 - Rinvio normativo.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

Si applicano inoltre le Leggi ed i Regolamenti che potessero venire eventualmente emanati nel corso del contratto (comprese le norme regolamentari comunali e le ordinanze municipali) e, comunque, aventi attinenza con i servizi oggetto dell'appalto.